



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 28/05/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 07/02/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24/01/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.458,33, di cui € 183,75 per spese di istruttoria, € 482,16 per commissioni di attivazione, € 49,00 per commissioni di gestione, € 34,10 per oneri erariali ed € 835,74 per commissioni di intermediazione, già detratti € 126,42, rimborsati dall'intermediario;
- oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- il pagamento delle spese legali e della procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della



*rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*”, sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico; fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova *“degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori”*;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 101,42, quale *“mera liberalità”*;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 25,00), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma di € 323,79, già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che l'intermediario nulla ha allegato a supporto dell'asserita natura *up front* delle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione. Richiama nuovamente la sentenza *“Lexitor”* della CGUE per ribadire il diritto, in caso di estinzione anticipata, al rimborso di tutti i costi previsti in contratto. Cita,



infine, la decisione n. 3176/20 del Collegio di Bari che si è espressa su analoga fattispecie contrattuale.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.* Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”.* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*



Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio ritiene che vadano rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* le “commissioni di attivazione” e le “commissioni di gestione”, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Con particolare riferimento alle “commissioni di gestione”, di incontestata natura *recurring*, il Collegio precisa che non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di rimborso, non essendo quest’ultimo richiamato nel contratto; pertanto, è stato valorizzato il criterio di rimborso proporzionale lineare. Ripetibili sono, altresì, le “commissioni di intermediazione” e le “spese di istruttoria” le quali, avendo natura *up front*, vanno rimborsate applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall’intermediario per gli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3309/20).

Vanno considerate, altresì, *up front*, e per l’intero importo, poiché riferibili a costi relativi alla fase di perfezionamento del contratto, le spese di cui alla <lett. E> del contratto – secondo il consolidato orientamento – (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8136/20) in quanto non risulta possibile individuare, in detta voce, la somma pagata a titolo di oneri erariali e quella corrisposta ad altro titolo (spese postali, etc.).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall’intermediario, secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	71
rate residue	49

TAN ▶	5,55%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	40,83%
- in proporzione alla quota	18,69%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 183,75	€ 84,11	○	€ 84,11
○	commissioni attivazione (recurring)	€ 1.180,80	€ 482,16	€ 220,69	○	€ 380,74
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 49,00	€ 22,43	○ € 25,00	€ 24,00
○	costi di intermediazione (up front)	€ 2.046,72	€ 835,74	€ 382,54	○	€ 382,54
○	spese lett. E (up front)	€ 83,50	€ 34,10	€ 15,61	○	€ 15,61
●			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 887,00
interessi legali	si

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 887,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI